



COMUNE DI LUGO

(Provincia di Ravenna)

ID: 1285784

ORDINANZA N. 20 Del 09/11/2016

OGGETTO: ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI TEMPORANEI DI LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE AL FINE DI RIDURRE L'INQUINAMENTO ATMOSFERICO A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA IN ATTUAZIONE AL PIANO ARIA INTEGRATO REGIONALE (PAIR 2020)

IL SINDACO

Premesso che:

- la Direttiva Europea 2008/50/CE sulla qualità dell'aria ambiente pone in capo agli Stati membri l'obbligo di valutare la qualità dell'aria ambiente e, di conseguenza, adottare le misure finalizzate a mantenere la qualità laddove è buona e migliorarla negli altri casi;
- il D.Lgs. n. 155 del 13/08/2010 di recepimento della Direttiva Europea sopra richiamata, attribuisce alle Regioni e alle Province autonome le funzioni di valutazione e gestione della qualità dell'aria nel territorio di propria competenza e, in particolare, assegna loro il compito di adottare piani e misure per il raggiungimento dei valori limite e dei livelli critici, per il perseguimento dei valori obiettivo e per il mantenimento del relativo rispetto.

Visto:

- il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR) adottato dalla Regione Emilia-Romagna con D.G.R. n. 1180 del 21/07/2014, modificato con D.G.R. n° 1392 del 28/09/2015, il cui obiettivo è quello di tutelare l'ambiente e la salute dei cittadini e di garantire il rispetto dei valori limite di qualità dell'aria fissati dall'Unione Europea entro il 2020 attraverso limitazioni alla circolazione e specifiche azioni su tutti i settori emissivi;

Visti in particolare:

- l'art. 14 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR relativo alle limitazioni alla circolazione dei veicoli privati nel centro abitato dei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti finalizzate alla tutela della qualità dell'aria;

- l'art. 30 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR, il quale prevede l'adozione di misure emergenziali nel caso di superamento prolungato del valore limite giornaliero di PM10;

Considerato:

- che il Comune di Lugo ha una popolazione superiore ai 30.000 abitanti per cui è tenuto all'adozione e all'attuazione dei provvedimenti individuati dall'art. 14 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR in accordo con le modifiche del documento "Piano dell'Aria Integrale Regionale (PAIR 2020). Indicazioni per l'applicazione delle limitazioni alla circolazione dei veicoli privati nel centro abitato e modifiche alla proposta di piano adottato con deliberazione n. 1180 del 21 Luglio 2014.

Dato atto:

- che dovranno essere applicate le misure di limitazione alla circolazione previste dal "Piano aria integrato regionale", con il quale la Regione Emilia-Romagna mette in campo le misure necessarie a rientrare nei valori limite degli inquinanti atmosferici, fissati dall'Unione Europea entro il 2020;

- che secondo le indicazioni del PAIR 2020 le limitazioni alla circolazione troveranno applicazione anche quest'anno nei centri abitati nel periodo dal 01 ottobre 2016 fino al 31 marzo 2017, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle 18:30, oltre che nelle domeniche ecologiche;

Preso atto:

- della delibera della Giunta del Comune di Lugo n. 145 del 2/11/2016 che individua l'area in cui adottare i provvedimenti di limitazione della circolazione ai fini di ridurre l'inquinamento atmosferico definiti dal PAIR 2020;

Valutata pertanto:

- la necessità di migliorare l'efficacia delle azioni necessarie per ridurre il numero delle giornate in cui viene superato il limite di emissione per il PM10 e per gli altri inquinanti normati, nella stagione invernale, mentre procede la realizzazione degli interventi infrastrutturali necessari a favorire il perseguimento degli obiettivi di qualità dell'aria previsti dalla Unione Europea e recepiti da ultimo con il D.lgs. n. 155 del 13 agosto 2010;

Sentito il parere favorevole degli uffici competenti;

Visti:

- gli artt. 5 e 7 del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e successive modifiche, relativi alla regolamentazione della circolazione;

Su proposta del responsabile del procedimento Dott.ssa Paola Neri;

ORDINA

La **limitazione della circolazione** ai veicoli a motore nel periodo compreso tra il **14 novembre 2016 e il 31 marzo 2017, (eccetto festivi)**, dal lunedì al venerdì dalle 08:30 alle 18:30, alle seguenti categorie di veicoli:

- autoveicoli a benzina \leq (minore o uguale) a Euro 1
- autoveicoli diesel \leq (minore o uguale) a Euro 3
- veicoli commerciali diesel \leq (minore o uguale) a Euro 3
- ciclomotori e motocicli \leq (minore o uguale) a Euro 0

Il **divieto di circolazione** nel centro abitato nelle giornate di **domenica 08/01/2017, 05/02/2017 e 05/03/2017 dalle ore 8.30 alle ore 18.30, (domeniche ecologiche)** per i veicoli di cui sopra.

L'area del centro abitato del Comune di Lugo in cui si applica la **limitazione della circolazione** di cui alla presente ordinanza è costituita dalla porzione del centro abitato di "Lugo" come da allegata planimetria, che costituisce parte integrante del presente provvedimento ovvero nelle seguenti vie:

AREA INTERNA AI CIRCONDARI:

a) Strade perimetrali all'area interessata dai provvedimenti, queste ultime escluse dagli stessi:

Viale Orsini (Tratto compreso tra la Via Ricci Curbastro e la Via Baracca) – Via Sassoli – via Biancoli - Viale Bertacchi – Via Circondario Ponente (Tratto compreso tra il Viale Bertacchi e la Via Mazzini) - Via Foro Boario – Via Aquacalda – Viale Masi (tratto compreso tra la Via Matteotti e il Viale Marconi).

b) Strade interne all'area interessata dai provvedimenti, queste ultime escluse dagli stessi e percorribili per consentire l'accesso ai parcheggi scambiatori:

Viale Marconi - Via Ricci Curbastro – Viale Manzoni (tratto compreso tra la via Ricci Curbastro e la Via Poveromini) – Via F.lli Cortesi - Via Baracca (tratto compreso tra la F.lli Cortesi e il Viale Orsini) Piazza Garibaldi (tratto compreso tra la rotonda Mentana e la Via Mariotti e tratto compreso tra la Via Acquacalda e la Via Risorgimento) L. go Tricolore per consentire il raggiungimento dei parcheggi scambiatori situati in Piazza Garibaldi e nel cortile della Collegiata.

Si precisa che sono confermati i provvedimenti in essere relativi alla Zona a Traffico Limitato.

SONO ESCLUSI DALLA LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE di cui ai precedenti punti i seguenti veicoli:

- autoveicoli elettrici o ibridi con motore elettrico;
- autoveicoli alimentati a GPL/benzina o a gas metano/benzina;
- autoveicoli con almeno tre persone a bordo se omologati per quattro o più posti a sedere oppure con almeno due persone a bordo se omologati per due o tre posti a sedere (carpooling);
- ciclomotori e motocicli elettrici;

- autoveicoli immatricolati come autoveicoli per trasporti specifici e autoveicoli per uso speciale, come definiti dall'art. 54 del Codice della Strada e dall'art. 203 del Regolamento di Esecuzione e Attuazione del Codice della Strada;

SONO OGGETTO di deroga al provvedimento di limitazione della circolazione i seguenti veicoli:

I. veicoli di emergenza e di soccorso, compreso il soccorso stradale, la pubblica sicurezza e il servizio di controllo ambientale e igienico sanitario, veicoli in servizio pubblico, appartenenti ad Aziende che effettuano interventi urgenti e di manutenzione sui servizi essenziali (esempio gas, acqua, energia elettrica, telefonia) e veicoli attrezzati per il pronto intervento e la manutenzione di impianti elettrici, idraulici, termici, della sicurezza e tecnologici in genere, per interventi di accessibilità all'abitazione;

II. veicoli di lavoratori in turno in ciclo continuo o doppio turno, limitatamente ai percorsi casa lavoro per turni con inizio e/o fine in orari non coperti dal servizio di trasporto pubblico di linea, e di operatori in servizio di reperibilità muniti di certificazione rilasciata del datore di lavoro;

III. veicoli appartenenti ad istituti di vigilanza;

IV. veicoli per trasporto persone immatricolate per trasporto pubblico (taxi, noleggio con conducente con auto e/o autobus, autobus di linea, scuolabus, ecc.);

V. veicoli a servizio di persone munite di contrassegno di parcheggio per disabili;

VI. veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di malattie gravi (o per visite e trattamenti sanitari programmati) in grado di esibire la relativa certificazione medica e attestato di prenotazione della prestazione sanitaria e veicoli diretti alle strutture di ricovero e cura (ospedali) in grado di esibire certificazione rilasciata dalla struttura attestante la necessità di recarsi presso la stessa;

VII. veicoli di paramedici e assistenti domiciliari in servizio di assistenza domiciliare con attestazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata di appartenenza, veicoli di medici/veterinari in visita domiciliare urgente muniti di contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;

VIII. veicoli adibiti al trasporto di prodotti deperibili, farmaci e prodotti per uso medico (gas terapeutici, ecc.) e al trasporto di attrezzature e merci per il rifornimento di ospedali, scuole e cantieri;

IX. veicoli adibiti al trasporto di stampa periodica;

X. veicoli di autoscuole muniti di logo identificativo, durante lo svolgimento delle esercitazioni di guida (almeno due persone a bordo);

XI. veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all'art. 60 del Nuovo Codice della Strada, iscritti in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, limitatamente alle manifestazioni organizzate;

XII. veicoli utilizzati dai donatori di sangue nella sola giornata del prelievo per il tempo strettamente necessario da/per la struttura adibita al prelievo;

XIII. veicoli diretti agli istituti scolastici per l'accompagnamento, in entrata ed uscita, degli alunni di asili nido, scuole materne, elementari e medie inferiori, muniti di attestato di frequenza o autocertificazione indicante l'orario di entrata e di uscita, limitatamente ai trenta minuti prima e dopo tale orario;

XIV. veicoli appartenenti a persone il cui ISEE sia inferiore alla soglia di 14.000 €, non possessori di veicoli esclusi dalle limitazioni, nel limite di un veicolo ogni nucleo familiare, e regolarmente immatricolati e assicurati, e muniti di autocertificazione;

XV. carri funebri e veicoli al seguito;

XVI. veicoli diretti alla revisione purché muniti di documentazione che attesti la prenotazione;

XVII. veicoli al servizio delle manifestazioni regolarmente autorizzate e veicoli di operatori economici che accedono o escono dai posteggi dei mercati settimanali o delle fiere autorizzate dall'Amministrazione comunale;

XVIII. veicoli a servizio di persone soggiornanti presso le strutture di tipo alberghiero site nelle aree delimitate, esclusivamente per arrivare/partire dalla struttura medesima, dotati di prenotazione, oppure facendo pervenire al Corpo di Polizia Municipale, nei dieci giorni successivi, apposita attestazione vistata dalla struttura ricettiva, ovvero copia della fattura in cui risultino intestatario e targa del veicolo rilasciata dalla suddetta struttura;

XIX. autocarri di categoria N2 e N3 (autocarri aventi massa massima superiore a 3,5 tonnellate) limitatamente al transito dalla sede operativa dell'impresa titolare del mezzo alla viabilità esclusa dai divieti e viceversa;

XX. veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza/autorizzazione ministeriale di cui alla direttiva 97/67/CE come modificata dalla direttiva 2002/39/CE (decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 e s.m.i.) e i veicoli muniti di autorizzazione alla circolazione di prova ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474;

XXI. veicoli muniti di autorizzazione alla circolazione di prova ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474;

DISPONE

Che venga apposta una adeguata e ben visibile segnaletica necessaria per dare esecuzione al presente provvedimento;

Che il presente provvedimento sia applicato dagli Organi preposti a controllarne l'osservanza a decorrere dalla apposizione della segnaletica stradale;

Che per consentire l'attività di controllo degli Organi addetti alla vigilanza sia fatto obbligo di esporre in modo ben visibile i contrassegni e di esibire, su richiesta dei medesimi Organi, le certificazioni/attestazioni che documentano le circostanze di deroga o esenzione;

L'inosservanza delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza è punita con sanzione amministrativa pecuniaria prevista ai sensi dell'art. 7, comma 13 bis del vigente Codice della Strada e s.m.i. e relativo Regolamento di Esecuzione, che verrà applicata in conformità alla procedura disciplinata dagli artt. 194 e ss. del medesimo Codice della Strada (modalità di pagamento, ricorso etc.).

L'obbligo di esporre in modo ben visibile gli eventuali contrassegni ed autorizzazioni alla circolazione e di esibire, su richiesta, agli organi addetti alla vigilanza, le certificazioni indicate ai punti precedenti.

L'uso improprio del contrassegno/autorizzazione o certificazione ne comporta il ritiro.

Chiunque, al fine di ottenere i contrassegni e/o documenti atti a certificare /attestare le deroghe alle limitazioni alla circolazione previste dalla presente ordinanza, rilasci dichiarazioni mendaci, falsifichi o alteri o proceda a contraffazione di contrassegni e/o di documenti, oppure usi contrassegni falsi o alterati o contraffatti, sarà punito ai sensi del codice penale e delle vigenti leggi speciali in materia.

Non risponde della violazione della presente ordinanza colui che ha commesso il fatto in stato di necessità, e cioè per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile.

Per controllare la "classe ambientale" del proprio veicolo (Pre-Euro/Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4, Euro 5) e le sigle di omologazione dei veicoli dotati di filtro anti-particolato (FAP) occorre verificare quanto riportato sulla carta di circolazione. Nel sito www.liberiamolara.it (gestito dalla Regione Emilia Romagna) sono consultabili gli elenchi aggiornati delle Direttive Europee anti-inquinamento succedutesi nel tempo.

DISPONE INOLTRE

Che l'Ufficio Stampa provveda a garantire la massima e tempestiva divulgazione della presente Ordinanza a tutti i cittadini;

Che si provveda affinché sia apposta idonea segnaletica e sia curata la trasmissione della presente Ordinanza a:

- Agenzia Regionale per l'Ambiente
- Prefettura e Questura di Ravenna;
- Forze dell'Ordine;
- Regione Emilia Romagna e Provincia di Ravenna;
- 118 ;
- Associazioni di categoria.

RENDE NOTO

Che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, a decorrere dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

All'esecuzione della presente ordinanza sono tenuti gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada.

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da

Davide Ranalli ai sensi del Dlgs 82/2005 e ss.mm.ii.
Prot.: 2016 / 15403 del 09/11/2016

- Registro ALBO Numero 1311 del 09/11/2016 pubblicazione dal 09/11/2016 al 31/03/2017

IL SINDACO

Davide Ranalli

(documento firmato digitalmente)


Fanno parte integrante della presente Ordinanza:


All. 1 (planimetria area in cui vige la limitazione della circolazione)

All. 2 (elenco veicoli immatricolati per trasporti specifici e per uso speciale)

Limitazione alla circolazione per alcune classi di veicoli in ottemperanza al PAIR 2020
dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 18,30 e nelle domeniche ecologiche dal 1 ottobre al 31 marzo

Legenda

-  Stazione
-  Corriere
-  Ospedale
-  Centro commerciale "Globo"
-  Scuole
-  Strade direttrici
-  Parcheggi
-  Parcheggi "Collegiata e Piazza Garibaldi"
-  Limitazione alla circolazione



All. 2: Autoveicoli per trasporti specifici e per uso speciale di cui all'art. 54 del Codice della Strada

1. Sono classificati, ai sensi dell'articolo 54, comma 2 del Codice, autoveicoli per trasporti specifici gli autoveicoli dotati di una delle seguenti carrozzerie permanentemente installate:
 1. furgone isotermico, o coibentato, con o senza gruppo refrigerante, riconosciuto idoneo per il trasporto di derrate in regime di temperatura controllata;
 2. carrozzeria idonea per il carico, la compattazione, il trasporto e lo scarico di rifiuti solidi urbani;
 3. cisterne per il trasporto di liquidi o liquami;
 4. cisterna, o contenitore appositamente attrezzato, per il trasporto di materiali sfusi o pulverulenti;
 5. telai attrezzati con dispositivi di ancoraggio per il trasporto di container o casse mobili di tipo unificato;
 6. telai con selle per il trasporto di coils;
 7. betoniere;
 8. carrozzerie destinate al trasporto di persone in particolari condizioni e distinte da una particolare attrezzatura idonea a tale scopo;
 9. carrozzerie particolarmente attrezzate per il trasporto di materie classificate pericolose ai sensi dell'ADR o di normative comunitarie in proposito;
 10. carrozzerie speciali, a guide carrabili e rampe di carico, idonee esclusivamente al trasporto di veicoli;
 11. carrozzerie, anche ad altezza variabile, per il trasporto esclusivo di animali vivi;
 12. furgoni blindati per il trasporto valori;
 13. altre carrozzerie riconosciute idonee per i trasporti specifici dal ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione generale della M.C.T.C..
2. Sono classificati, ai sensi dell'articolo 54, comma 2 del Codice, per uso speciale i seguenti autoveicoli:
 1. trattrici stradali;
 2. auto-spazzatrici;
 3. auto-spazzaneve;
 4. autopompe;
 5. autoinnaffiatrici;
 6. autoveicoli attrezzi;
 7. autoveicoli scala ed autoveicoli per riparazione linee elettriche;
 8. autoveicoli gru;
 9. autoveicoli per il soccorso stradale;
 10. autoveicoli con pedana o cestello elevabile;
 11. auto-sgranatrici;
 12. auto-trebbiatrici;
 13. autoambulanze;
 14. auto funebri;
 15. autofurgoni carrozzati per trasporto di detenuti;
 16. autoveicoli per disinfezioni;
 17. auto pubblicitarie e per mostre pubblicitarie purché provviste di carrozzeria apposita che non consenta altri usi e nelle quali le cose trasportate non abbandonino mai il veicolo;
 18. autoveicoli per radio, televisione, cinema;
 19. autoveicoli adibiti a spettacoli viaggianti;
 20. autoveicoli attrezzati ad ambulatori mobili;
 21. auto-cappella;
 22. auto attrezzate per irrorare i campi;
 23. auto-saldatrici;
 24. auto con installazioni telegrafiche;
 25. auto-scavatrici;
 26. auto-perforatrici;
 27. auto-sega;
 28. autoveicoli attrezzati con gruppi elettrogeni;
 29. autopompe per calcestruzzo;
 30. autoveicoli per uso abitazione;
 31. autoveicoli per uso ufficio;
 32. autoveicoli per uso officina;
 33. autoveicoli per uso negozio;
 34. autoveicoli attrezzati a laboratori mobili o con apparecchiature mobili di rilevamento;
 35. altri autoveicoli dotati di attrezzature riconosciute idonee per l'uso speciale dal ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione generale della M.C.T.C..

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da